

## **TI\_GERICHTE 32.2011.192 vom 27. Mai 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-05-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2011.192](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2011.192)

FR: TI\_GERICHTE 32.2011.192 du 27 mai 2011

IT: TI\_GERICHTE 32.2011.192 del 27 maggio 2011

### **Regeste**

Soppressione di rendita a seguito di revisione (miglioramento dello stato valetudinario). Si tratta in casu di una diversa valutazione della stessa situazione valetudinaria posta a fondamento della precedente decisione di rendita. Nessun motivo di revisione, quindi nessuna soppressione della rendita

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

aprile 2009 il dr. \_\_\_\_\_ del SMR aveva evidenziato quanto segue: " (...) Personalmente si giustifica a livello medico una residuale IL 0% fino a 6 mesi prima dell'intervento di protesi del ginocchio per peggioramento locomotorio. Dal 5.5.2008 si giustifica una IL 50% per lentezza d'esecuzione dovuta a dolori e limitazione funzionale mentre dal 5.11.2008 (data dell'operazione ortopedica PTGsin) una IL 100% per ogni tipo di attività per 6 mesi e dal 5.5.2009 ripristino di IL 50% per attività ritenute adeguate ergonomicamente a fine 2009 si giustifica una revisione di prestazioni per considerare in stato definitivo le esigibilità presenti allora. (...) " (Doc. AI 147/1) \_\_\_\_\_

Del resto, nel rapporto 2 marzo 2011, lo stesso dr. \_\_\_\_\_ ha espressamente sottolineato che "dopo l'intervento di PTG non vi sono più giustificazioni ortopediche e reumatologiche limitanti l'attività ergonomicamente adeguate e leggere "(doc. AI 185/4). Ne consegue che, almeno dal punto di vista reumatologico, la situazione è rimasta praticamente invariata rispetto alle precedenti decisioni 2/18 novembre 2009, cresciute in giudicato, motivo per cui la differente valutazione del grado di capacità lavorativa del dr. \_\_\_\_\_ non è influente per l'esito della presente fattispecie. Già per questo motivo la soppressione non è giustificata. Quanto al cedimento del ginocchio sinistro riportato nella cartella clinica 21 marzo 2011 dal dr. \_\_\_\_\_ (doc. AI 202/11), quindi successivamente alla perizia del dr. \_\_\_\_\_, va detto che tale evento non ha avuto alcuna influenza duratura sulla residua capacità lavorativa. Lo stesso sanitario \_\_\_\_\_ ha evidenziato come l'assicurato lamenti "discreti disturbi a questo ginocchio con dolori discreti al compartimento mediale, non bloccaggi", descrivendo quale status un "lievissimo versamento residuo al ginocchio sinistro, nessuna instabilità legamentare", tant'è che egli ha prescritto "una fisioterapia per permettere un recupero funzionale sia del ginocchio che caviglia" (sottolineature del redattore; doc. AI 202-11). Pertanto, pertinentemente nelle annotazioni 18 maggio 2011 il dr. \_\_\_\_\_ del SMR ha evidenziato: " (...) Per il decorso nel periodo dopo il SAM del 1.2011 apparentemente vi è stato un trauma discorsivo alla caviglia e ginocchio secondo quanto riportato dalla consulenza giuridica: ricordo che si tratta di una patologica che limita solo transitoriamente e su un breve periodo di poche settimane le esigibilità con ripristino delle medesime come a prima del medesimo. Questo fatto pertanto non inficia quanto già noto o motiva un riesame della funzionalità con nuovo

esame al SAM." (Doc. AI 204/1) 2.7.2. Dal punto di vista psichiatrico, l'assicurato è stata visitata dalla dr.ssa \_\_\_\_\_. Con rapporto 28 gennaio 2011 la specialista in psichiatria e psicoterapia ha diagnosticato un'ansia aspecifica (ICD 1; F 41,9) e una depressione persistente/distimia (ICD F 34.1), limitante al 25% l'abilità lavorativa in qualsiasi attività (doc. AI 183/37). Anche in questo ambito, rispetto alle decisioni 2/18 novembre 2009 non vi è stato un miglioramento, dal momento che in precedenza non era stato accertato alcun danno alla salute psichica. In conclusione, non essendo stato perlomeno reso verosimile un miglioramento della situazione valetudinaria dell'assicurato, la soppressione a titolo di revisione ai sensi dell'art. 17 LAI non è giustificata. Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l'insorgente ha diritto alla mezza rendita anche dopo il 1° luglio 2011 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 27 maggio 2011, cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAVS). Il ricorso va pertanto accolto. Vincente in causa, l'insorgente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (DTF 126 V 11 seg. consid. 2; STF K 63/06 del 5 settembre 2007). 2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.